MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI PER AGEVOLARE LA DISTILLAZIONE DEL VINO E ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MINUTA VENDITA DEGLI ESTRATTI ED ESSENZE PER LA PREPARAZIONE DI LIQUORI

Art. 20

Circolazione e deposito di estratti ed essenze per liquori

Gli estratti ed essenze, anche se non contenenti alcole, per la preparazione di liquori, destinati alla minuta vendita e confezionati, ciascuno, in dose sufficiente per la preparazione di non piu' di un litro di liquore, oltre che essere condizionati secondo le norme stabilite dall'art. 3 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, devono essere muniti, a spese del fabbricante o dell'importatore, di apposito contrassegno di Stato le cui caratteristiche e prezzo saranno determinati con decreto del Ministro per le finanze, che stabilira' pure la data di entrata in vigore della presente disposizione non oltre il 31 dicembre 1950. Gli estratti ed essenze per la preparazione dei liquori, condizionati e muniti di contrassegno di Stato a norma del comma precedente, non sono soggetti ai vincoli della circolazione e del deposito di cui al secondo e terzo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che rimangono in vigore per gli stessi prodotti, preparati per la vendita in dosi superiori e non muniti di contrassegno di Stato.

Versione in vigore dal 18 aprile 1950, non più in vigore dal 17 agosto 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione di liquori
Estremi	Decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-regime-fiscale-degli-spiriti-per-agevolare-la/art-20-circolazione-e-deposito-di-estratti-ed-essenze-per-liquori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it